



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Osservatorio Enti Locali

Luglio 2013

a cura
DELL' ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Stefano Ranucci

Roma, 5 agosto 2013

Indice

NORMATIVA **3**

**IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI ENTI LOCALI COME PREVISTO DAL D.L. N. 35/2013,
CONVERTITO DALLA LEGGE N. 64/2013** **3**

Obiettivo del decreto e debiti oggetto di pagamento **3**

Richiesta e attribuzione degli spazi finanziari agli enti locali **4**

**Ruolo del collegio dei revisori nella individuazione degli spazi finanziari sul patto di
stabilità interno** **4**

La provvista di risorse finanziarie necessarie al pagamento dei debiti **5**

Il prestito della Cassa depositi e prestiti: ottenimento e restituzione **6**

Il pagamento dei debiti e l'impignorabilità delle risorse per il pagamento dei debiti. **8**

PRASSI **9**

**CIRCOLARE N. 57782 DEL 24 GIUGNO 2013 CONTENENTE CHIARIMENTI SULLA COMPOSIZIONE
DELL'ORGANO DI REVISIONE DELLE UNIONI DI COMUNI** **9**

Chiarimenti in merito alle differenti tipologie di Unioni di comuni. **10**

Criterio per l'individuazione della natura collegiale o meno dell'organo di revisione **11**

NORMATIVA

Il pagamento dei debiti degli enti locali come previsto dal D.L. n. 35/2013, convertito dalla legge n. 64/2013

Con il Decreto Legge n. 35/2013, successivamente convertito con modifiche dalla Legge n. 64/2013 sono definiti gli obiettivi e le modalità per la realizzazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni con riferimento ai debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili contratti alla data del 31 dicembre 2012.

Con l'emanazione del DL il Governo ha attuato una manovra di stimolo e sviluppo dell'economia mediante l'immissione di liquidità nel settore delle imprese che operano con le pubbliche amministrazioni. Il DL, sebbene come misura *una tantum*, tenta di correggere lo strutturale ritardo nei pagamenti che caratterizza l'operato delle amministrazioni pubbliche.

Le nuove disposizioni contabili, si inseriscono nell'ambito del più ampio e complesso sistema di norme e regole che disciplinano le modalità di pagamento delle amministrazioni pubbliche (di quelle territoriali in particolare) e rappresentano una normativa di dettaglio specifica per i debiti in conto capitale liquidi ed esigibili in essere alla data del 31 dicembre 2012.

Nel presente documento sarà illustrato il contenuto della disciplina dettata dal DL con specifico riferimento alle disposizioni riguardanti gli enti locali.

Obiettivo del decreto e debiti oggetto di pagamento

Come ricordato in premessa, l'obiettivo dichiarato del DL n. 35/2013 è il pagamento dei debiti in conto capitale delle amministrazioni territoriali nei confronti delle imprese del settore privato al fine di immettere risorse finanziarie nel sistema produttivo e promuovere la crescita e lo sviluppo economico del Paese.

Tale obiettivo è perseguito attraverso la previsione di appositi "spazi finanziari" sugli obiettivi del patto di stabilità interno riconosciuti agli enti territoriali e commisurati all'ammontare dei debiti in conto capitale nei confronti di imprese del settore privato maturati alla data del 31 dicembre 2012.

In base al contenuto del comma 1 dell'art. 1 del DL, come modificato dalla Legge di conversione, lo "spazio finanziario" concesso agli enti territoriali opera come esclusione dai vincoli previsti dal patto di stabilità per i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali relativi a:

- a) debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

- b) debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle Province in favore dei Comuni;
- c) debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del TUEL.
- d) obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Richiesta e attribuzione degli spazi finanziari agli enti locali

L'ammontare complessivo degli spazi finanziari che in base al Decreto sono concessi agli enti territoriali ammonta a 5 miliardi di euro.

La concessione degli spazi finanziari sugli obiettivi del patto di stabilità interno ai singoli enti territoriali è stata effettuata mediante specifica procedura descritta dal comma 2 dell'art. 1 del Decreto. In base al citato comma, i singoli enti locali, i Comuni e le Province hanno comunicato (entro il termine del 30 aprile 2013) attraverso il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari necessari per sostenere il pagamento dei debiti oggetto del Decreto.

A seguito della comunicazione, il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, ha individuato per ciascun ente locale, sulla base delle comunicazioni effettuate, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

Gli eventuali spazi finanziari non distribuiti sono stati attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere dai vincoli del patto i pagamenti effettuati prima del 9 aprile 2013 relativi alla medesima tipologia di debiti.

Ruolo del collegio dei revisori nella individuazione degli spazi finanziari sul patto di stabilità interno

Il collegio dei revisori dell'ente è tenuto a monitorare la fase di individuazione degli spazi finanziari richiesti dagli enti ed è tenuto a vigilare sull'attività di pagamento dei debiti per i quali sono stati ottenuti tali spazi finanziari. La norma prevede infatti, che il collegio dei revisori dell'ente segnali alla Procura regionale competente della Corte dei Conti:

1. l'eventuale mancata richiesta nei termini e secondo le modalità previste dal decreto degli spazi finanziari, senza giustificato motivo;

2. il mancato pagamento entro l'esercizio 2013 di almeno il 90% degli spazi concessi.

Nelle due ipotesi descritte, la Procura regionale competente della Corte dei Conti, su segnalazione del collegio dei revisori, esercita azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati. Qualora accerti dei profili di responsabilità da parte di tali soggetti, irroga una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

La provvista di risorse finanziarie necessarie al pagamento dei debiti

Il decreto individua differenti modalità per la provvista di risorse finanziarie necessarie al pagamento dei debiti in conto capitale da parte degli enti territoriali. Nello specifico le fonti individuate dal decreto sono:

- a) recupero dei residui attivi vantanti nei confronti di Regioni e Province autonome;
- b) ricorso ad anticipazioni di tesoreria;
- c) istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e possibilità di accesso a linee di finanziamento presso la Cassa depositi e prestiti».

Il comma 7 dell'art. 1 stabilisce che, allo scopo di fornire liquidità agli enti locali per l'anno 2013, non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, i trasferimenti effettuati dalle Regioni e dalle Province autonome in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. In altri termini, sono esclusi dal patto di stabilità interno i pagamenti in conto residui effettuati dalle Regioni e Province autonome a favore di Comuni e Province.

Le risorse riconosciute agli enti locali dovranno essere utilizzate per il pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Precisa in tal senso il comma 8 dell'art. 1, che tali spazi finanziari sono destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.

Ulteriore fonte di finanziamento degli enti locali prevista dal Decreto per il pagamento dei debiti al 31 dicembre 2012 è rappresentata dalle anticipazioni di tesoreria. Il comma 9 dell'art. 1 stabilisce infatti, che per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.

Altra modalità di ottenimento di risorse finanziarie da parte dell'ente locale è rappresentata dalla possibilità di richiedere un prestito alla Cassa depositi e prestiti. La disponibilità delle risorse finanziarie della Cassa depositi e prestiti è garantita dall'istituzione di apposito fondo presso il MEF denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili». Il fondo ha una dotazione complessiva di 9,3 miliardi di euro per il 2013 e di 14,5 miliardi di euro per il 2014. Tale fondo è ripartito in tre sezioni rispettivamente relative al pagamento dei debiti degli enti locali, di Regioni e Province autonome e degli enti del settore sanitario. La sezione del fondo relativa agli enti locali denominata «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» ha una dotazione di 1, 8 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Il Decreto disciplina in modo puntuale le modalità di ottenimento e rimborso del prestito che gli enti locali possono richiedere alla Cassa depositi e prestiti. Tale disciplina è descritta nel paragrafo seguente.

Il prestito della Cassa depositi e prestiti: ottenimento e restituzione

Il comma 13 dell'art. 1 del Decreto stabilisce le modalità per la richiesta alla Cassa depositi e prestiti delle risorse finanziarie di cui gli enti locali necessitano per il pagamento dei propri debiti. In base a tale comma gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del TUEL possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti (entro il 30 aprile 2013) l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

L'anticipazione è concessa (entro il 15 maggio 2013) a valere sulla Sezione del fondo istituito presso il MEF (si veda il paragrafo precedente) proporzionalmente e nei limiti delle somme annualmente disponibili ed è restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.

Il Decreto stabilisce inoltre le modalità di restituzione delle somme prestate dalla Cassa depositi e prestiti, prevedendo che le restituzioni siano versate annualmente dalla Cassa depositi e prestiti.

In particolare la rata annuale sarà corrisposta a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno.

Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, il Decreto prevede che le risorse finanziarie siano girate alla Cassa depositi e prestiti dall'Agenzia dell'Entrate valendosi sulle riscossioni dell'imposta municipale propria dell'ente. In tal senso stabilisce il decreto, che l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti, provvede a trattenere le somme non pagate, per i Comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale, mentre per le Province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore riscossa tramite modello F24.

Stabilisce inoltre il comma 13 bis dell'art. 1, che gli enti locali ai quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità e che ricevono risorse dalla Regione o dalla Provincia autonoma per il pagamento dei debiti, devono utilizzare le eventuali somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa depositi e prestiti alla prima scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.

A seguito dell'erogazione dell'anticipazione e comunque non oltre i trenta giorni successivi, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei debiti.

Il responsabile finanziario dell'ente locale, ovvero altra persona formalmente indicata dall'ente, è tenuto a fornire alla Cassa depositi e prestiti una formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili.

Specifiche disposizioni sono previste per gli enti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno fatto ricorso all'anticipazione della Cassa depositi e prestiti. Tali enti sono tenuti all'adeguamento e modifica del piano di riequilibrio, da adottarsi obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione dell'anticipazione.

Un'ulteriore disposizione derogativa di norme vigenti, riguarda l'individuazione del valore del fondo svalutazione crediti disposto dal comma 17 dell'art. 6, del decreto legge 6 luglio 2012¹. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione della Cassa depositi e prestiti, il fondo di svalutazione crediti relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione è pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisio-

¹ Come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135

ne, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

Il pagamento dei debiti e l'impignorabilità delle risorse per il pagamento dei debiti.

L'art. 6 del decreto contiene disposizioni relative alle modalità di pagamento dei debiti degli enti locali. Tale articolo disciplina la priorità con la quale si deve procedere ad effettuare i pagamenti. Nello specifico i pagamenti dei debiti devono essere effettuati dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra quest'ultimi il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento equivalente, ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti tra le parti.

L'art. 6 al comma 3 prevede inoltre che l'ente predisponga un piano dei pagamenti dei debiti individuati in base al criterio di priorità descritto in precedenza. Tale piano deve essere pubblicato sul sito internet dell'ente per importi aggregati per classi di debiti. La pubblicazione sul sito internet dell'ente deve essere effettuata nel rispetto delle regole di cui all'art. 18 del D.L. n. 83/2012², relative all'obbligo di pubblicare le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione di corrispettivi e di compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ex art. 12 della legge n. 241/1990.

L'art. 6 prevede inoltre l'obbligo da parte dell'ente locale di comunicare ai creditori, entro il 30 giugno 2013, l'importo di ciascun debito e la data entro la quale l'amministrazione si impegna a saldarlo. Entro il 5 luglio 2013, gli enti locali devono pubblicare nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata la comunicazione al creditore indicando l'importo e la data prevista di pagamento. La mancata pubblicazione di tale elenco è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì a una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.

In ultimo, l'art. 6 prevede, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, che non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme degli enti locali destinate al pagamento dei debiti disciplinati all'art. 1 del Decreto.

² Come convertito dalla legge n. 134/2012

Circolare n. 57782 del 24 giugno 2013 contenente chiarimenti sulla composizione dell'organo di revisione delle Unioni di comuni

Con la circolare n. 57782 del 24 giugno 2013 il Ministero dell'Interno ha fornito utili chiarimenti in merito alle modalità di nomina dell'organo di revisione delle Unioni di comuni.

Come noto il comma 1 lettera m-bis e il comma 4-bis dell'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174³ sono intervenuti modificando le disposizioni dell'art. 234 del TUEL relativo alla composizione e selezione dell'organo di revisione negli enti locali.

In base alle citate modifiche apportate dal DL 174/2012 il nuovo art. 234 del TUEL stabilisce, al comma 3-bis, che nelle Unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei Comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche presso i Comuni che fanno parte dell'Unione.

Il precedente comma 3 dell'art. 234 del TUEL stabilisce che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle Unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle Comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'Unione di comuni o dall'assemblea della Comunità montana a maggioranza assoluta dei membri.

In base ad una lettura combinata delle due disposizioni si evidenzia la previsione da parte della norma di due differenti trattamenti normativi in relazione alla composizione dell'organo di revisione nelle Unioni di Comuni e nello specifico la previsione di:

- un organo monocratico (un solo revisore) per le Unioni di comuni che non esercitano le funzioni fondamentali dei Comuni che ne fanno parte;
- un organo collegiale per le Unioni di comuni che esercitano le funzioni fondamentali dei Comuni che ne fanno parte.

Ulteriore elemento di differenza relativo all'organo di revisione nelle differenti tipologie di Unione di comuni riguarda la permanenza o meno dell'organo di revisione nei Comuni che fanno parte dell'Unione.

Per le Unioni di comuni che esercitano le funzioni fondamentali, la disciplina prevede che l'organo di revisione dell'Unione si sostituisca agli organi di revisione dei singoli Comuni

³ Come convertito dall'art.3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

dell'Unione che, pertanto, decadono⁴. Viceversa, nel caso di Unioni di comuni che non esercitano le funzioni fondamentali, la costituzione dell'organo di revisione dell'Unione non fa decadere gli organi di revisione dei Comuni appartenenti all'Unione.

Tali due elementi hanno sollevato molteplici perplessità sulle modalità di applicazione delle norme introdotte dal DL 174/2012 alle quali si sono aggiunte le difficoltà interpretative sollevate da altri interventi normativi⁵ che hanno previsto l'obbligatorietà della costituzione di Unioni di comuni per l'esercizio di alcune funzioni per i Comuni di minori dimensioni. A tali perplessità interpretative risponde la circolare del Ministero dell'Interno le cui indicazioni sono di seguito riportate.

Chiarimenti in merito alle differenti tipologie di Unioni di comuni.

Al fine di verificare se ricorra o meno il presupposto di cui al citato comma 3-bis dell'articolo 234 del TUEL e, quindi se l'organo di revisione dell'Unione abbia composizione monocratica o collegiale è necessario valutare se l'Unione svolge tutte le funzioni fondamentali dei Comuni membri.

La circolare individua tre differenti gruppi di Unioni di Comune.

Una primo gruppo di Unioni riguarda le Unioni di comuni che esercitano tutte le funzioni fondamentali dei Comuni membri dell'Unione. Tale gruppo di Unioni è composto dalle Unioni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (non obbligatorie) e dalle Unioni di Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (3.000 se si tratta di Comuni montani) costituite obbligatoriamente⁶ che si trovino ad esercitare tutte le funzioni fondamentali dei Comuni membri. Per tale gruppo di Unioni di Comuni l'organo di revisione economico-finanziaria è costituito da un collegio composto da tre membri il quale svolge la medesima funzione anche presso i Comuni che fanno parte dell'Unione.

Un secondo gruppo di Unioni di comuni riguarda le Unioni che non esercitano le funzioni fondamentali dei Comuni membri. Per tale gruppo di Unioni di comuni l'organo di revisione, a norma del comma 3 del citato articolo 234, continua ad essere costituito da un solo componente.

Un terzo gruppo di Unioni di comuni riguarda le Unioni di cui all'art. 16 del DL n. 138/11, che possono essere costituite da enti con popolazione fino a 1.000 abitanti per svolgere in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici. In merito a tali Unioni il Ministero effettua alcune considerazioni. Una prima osservazione riguarda la tipicità di

⁴ Si veda il comma 4-bis dell'articolo 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174

⁵ Ci si riferisce all'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e all'art. 16 del decreto legge n. 138/11

⁶ Ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,

dette Unioni in quanto costituite per realizzare in associazione tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici; una seconda osservazione riguarda la consistenza demografica di questo tipo di aggregazioni che risulta essere di modeste dimensioni.

Ciò posto, chiarisce il Ministero, risulterebbe non in linea con lo spirito della legge che persegue il principio di contenimento della spesa prevedere per dette Unioni che il collegio di revisione fosse composto da tre membri, piuttosto che da un organo monocratico.

Criterio per l'individuazione della natura collegiale o meno dell'organo di revisione

Al fine di verificare se ricorra il presupposto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 234 del TUEL è dunque necessario effettuare un'adeguata verifica dello statuto dell'Unione in merito all'esercizio (o meno) in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei Comuni membri da parte dell'Unione.

Conclude pertanto il Ministero che:

- nelle unioni costituite da Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per i quali, quindi, non sussiste l'obbligo della gestione in forma associata di tutte le funzioni fondamentali sarà necessario fare riferimento alla specifica previsione statutaria per l'individuazione delle suddette funzioni che, se svolte nella loro totalità, danno luogo alla immediata applicazione della nuova composizione collegiale dell'organo di revisione.
- Nelle Unioni composte da Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se si tratta di Comuni montani, per i quali, quindi, sussiste l'obbligo di svolgimento in forma associata di tutte le funzioni fondamentali (entro il 1° gennaio 2014). Occorrerà verificare, anche in questo caso che lo statuto dell'Unione abbia disposto l'esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali, circostanza che darà luogo alla immediata applicazione della nuova composizione dell'organo di revisione.
- Per le Unioni composte da Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti per le quali esiste l'obbligo di esercizio in forma associata dei servizi amministrativi e finanziari, occorrerà verificare, anche in questo caso, se lo statuto abbia previsto l'esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali. In caso affermativo si dovrà dare luogo alla immediata applicazione della nuova composizione collegiale dell'organo di revisione.

Chiarisce, inoltre, la circolare che l'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 234, comma 3-bis, del TUEL comporta, in caso di Unione già esistente, la decadenza del revisore unico, ove ancora in carica, e la nomina del nuovo organo di revisione collegiale.

Precisa, infine, la circolare che a far data dalla decorrenza dell'incarico del nuovo organo di revisione collegiale i revisori in carica nei Comuni membri dell'unione decadono dai rispettivi incarichi.